



*Il Presidente Nazionale*

## **PRIME OSSERVAZIONI SUL "DDL IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, DI PERSONALE ACCADEMICO E DI DIRITTO ALLO STUDIO"**

In occasione della riunione tecnica sul DDL di riforma dell'università convocata per l'11 novembre 2009 nella Sala Fazio del MIUR in piazza Kennedy 20 a Roma dal Capo Gabinetto Avv. Vincenzo Nunziata

Nel Quaderno n. 3, che uscirà con il n. 61 di UNIVERSITÀ OGGI, la sistematica e documentata presenza del CIPUR nel panorama di osservazioni e proposte che hanno caratterizzato i ventuno anni di vita del CIPUR nel Sistema Universitario Nazionale verrà confermata tramite adeguate indicazioni che non trascureranno alcuna delle linee enunciate dalla signora Ministro ed entrando, ovviamente, anche nel merito delle determinazioni proposte dal DDL del 28 ottobre 2009 che parte di esse considera. Con riferimento a quest'ultimo si osservano frequenti riscontri di "criteri direttivi", per le varie gerarchie di decretazione delegata, o del tutto di previste determinazioni prescrittive, da ritenersi condivisibili in quanto conformi a proposte che da sempre l'Associazione indirizza a Parlamento, Governi, Partiti ed all'Accademia stessa.

CIPUR-Confisal osserva inoltre, ed ancora una volta, come l'incontro predisposto dal Capo Gabinetto del Ministro sul DDL, sia motivo di disagio per il permanere di convocazioni pletoriche e per di più di sigle eterogenee (comparti contrattualizzati e non).

Dopo il provvedimento sull'ANVUR, il cui iter è in corso di conclusione, è da ritenersi opportuna la dettagliata ed articolata proposta legislativa di carattere organico in parziale attuazione delle "Linee Guida" ministeriali. Peraltro il provvedimento, ponendosi come proposta di legge "di sistema", risulta privo di indicazioni su stanziamenti e risorse indispensabili per la sua attuazione.

Le norme transitorie appaiono decisamente insufficienti: ciò può da una parte inficiare la coerenza del disegno complessivo che risulta inquinato dal tentativo di contenere in qualche modo anche i meccanismi di transizione, dall'altra non è rispondente al bisogno di intervenire in modo meritocratico, equo e coerente sul personale in ruolo non appartenente alla fascia apicale.

Non certo ad esaurimento dei contributi che l'Associazione sta elaborando per Esecutivo e Parlamento, di seguito alcune prime osservazioni; con riferimento al Titolo I:

-Sorpriendente l'assenza, nei principi ispiratori, di una qualsivoglia garanzia alla libertà di insegnamento, ed in particolare di ricerca, del professore universitario; non garanzia, conseguente, alla libertà di eresia nel contesto scientifico.

-Rilevanti le perplessità sulla attribuzione al Rettore delle funzioni "di indirizzo di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche"; problematica la traduzione operativa della verifica del possesso di "comprovata competenza ed esperienza di gestione" per l'elettorato passivo alla carica di Rettore.

-In un CDA compatto e caratterizzato dalla "competenza" discutibile la presenza di rappresentanti degli studenti.

-Necessitano precisazioni sulla "complessiva gestione e organizzazione" delle risorse strumentali da parte del Direttore Generale con riferimento a quelle direttamente o indirettamente funzionali alla ricerca scientifica.

A proposito del Titolo II:

-Il titolo di Dottore di Ricerca, o titolo equivalente, dovrebbe essere posto come requisito necessario per iniziare la carriera accademica. Di conseguenza dovrebbe effettuarsi una riscrittura dei meccanismi di attivazione dei dottorati, di ammissione agli stessi e di conferimento del titolo; l'intervenire solo sul reclutamento e progressione di carriera della docenza universitaria senza una riscrittura del dottorato di ricerca può minare alla base un'architettura basata sulla meritocrazia.

-La convivenza di tempo pieno e tempo definito è da ritenersi poco opportuna; il professore universitario deve essere a tempo pieno. I raccordi con momenti professionali dovrebbero essere solo a contratto e per periodi di tempo determinati.

-L'impegno complessivo dei professori universitari va, eccezion fatta per particolari attività di particolarissimi "comparti" (p.e. il momento clinico), autocertificato, pena il far divenire il professore un impiegato con la conseguente caduta a picco del livello della ricerca e dell'università tutta. Tale metodo di "controllo" si impone, fra l'altro, per la rilevante diversità delle modalità proprie della ricerca nelle varie Aree Scientifiche con la sua conseguente, e reiteratamente sancita, "non quantificabilità" temporale; ciò non va confuso con la necessità della sua valutazione che è assolutamente dovuta. Anche il conteggio ed il controllo delle 350 ore di attività didattica e di servizio per gli studenti sono da realizzarsi con registri e auto certificazioni.

-La struttura della retribuzione dei professori universitari va riconfigurata e uniformata a quella dirigenziale, al fine di avere una voce specifica (indennità di risultato) su cui potere agire a seguito della doverosa valutazione delle attività. Attualmente infatti, e con l'aggravante dell'ingiustificata "triennializzazione" degli scatti anche nel DDL, si interviene sugli scatti in assenza nell'ultimo biennio di pubblicazioni (fatto del tutto estraneo alla attuale configurazione retributiva); inaccettabile intervenire in tal modo sulla dinamica di anzianità della retribuzione dei docenti, regolata da esplicite norme che la collegano ai soli carichi didattici ed istituzionali con un preciso impegno orario. La tipologia dell'intervento, necessario in una retribuzione opportunamente riconfigurata, in quella vigente ha caratteristiche di dubbia legittimità (che sembra mantenersi anche in quella tratteggiata nel DDL) ed è da considerarsi momento vessatorio, specie per i docenti gravati da massicci impegni didattici o istituzionali. In ogni caso, non si può non prevedere un adeguamento delle retribuzioni a livello medio europeo.

-La possibilità di opzione per chi è già in ruolo alla eventuale nuova articolazione della retribuzione e di carriera senza straordinariati o conferme è ben poca cosa e del tutto insufficiente se intesa come norma transitoria. Ambiguo il riferimento alla non ricostruibilità della carriera (positiva se in tal modo si intende eliminare l'iniquo tetto degli otto anni per i periodi di ruolo progressi, inaccettabile e probabilmente incostituzionale se li vanifica!).

-Opportuna la riduzione da sessanta a dodici dei crediti riconoscibili per attività professionali.

Infine, con riferimento al **Titolo III**:

-Del tutto inopportune due liste di abilitazione nazionali. Sono foriere di due distinti ed autonomi meccanismi di reclutamento (del tutto tre attualmente - ruolo dei ricercatori e due fasce del "cosiddetto ruolo unico" dei professori - retaggio, queste ultime, delle funzioni di aiuto e primario nel mondo ospedaliero), causa non certo ultima di nepotismi e malfunzionamenti del Sistema, oltre che caratterizzate, in forza dell'esperienza derivante dalla loro presenza più che venticinquennale, da assoluta inutilità sia didattica che scientifica.

-Il reclutamento per i professori dovrebbe avvenire, dopo il periodo a t.d. previsto, tramite l'appartenenza ad un'unica lista abilitativa e, a seguito di opportune procedure di selezione locali, l'inserimento nel ruolo dei professori universitari; progressione per sola meritocrazia articolata in classi stipendiali alle quali si acceda e dalle quali ci si muova, anche a velocità differenziate, a seguito di valutazione periodica sulla attività del singolo, con unico limite per "l'attivazione" economica della progressione, l'ammontare delle risorse economiche dell'Ateneo come risultanti dalla sua programmazione. Ovvio la mobilità a seguito di chiamata diretta da parte di altri Atenei.

-Nella configurazione prevista dal DDL, opportuno che i ricercatori (denominazione non particolarmente appropriata) a t.d. che conseguano (meglio di "conseguono", che crea ambiguità) la abilitazione nel corso del contratto, alla fine del medesimo siano chiamabili per via diretta come professori (nello schema proposto, associati) dalla università in cui hanno effettuato il (o parte del ?) contratto. Non è però concepibile che analoghi meccanismi, con un minimo di presa d'atto dei periodi di attività prestati ed in possesso delle relative abilitazioni, non sussistano per i ricercatori di ruolo e i professori associati. Per gli uni e per gli altri, al più con il mantenimento del trattamento economico per loro in atto, non possono non prevedersi adeguate quote riservate di chiamate dirette al livello superiore (sul proprio posto di ruolo!!). L'alternativa è la totale assenza, ancora una volta vessatoria, di possibilità di progressione per chi è attualmente in forza alle università e non sia già di prima fascia.

-La figura dell'assegnista è disegnata in modo inadeguato e foriero di un precariato che la introduzione dei ricercatori a t.d. cerca presumibilmente di limitare.

-L'età di pensionamento dei professori va uniformata al 70.mo anno di età (L. 230/05).

Perugia, 12 novembre 2009

Prof. Vittorio Mangione

